



REGIONE
ABRUZZO

LINEE D'INDIRIZZO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Novembre 2022

Istituto
degli
Innocenti



Hanno partecipato alla stesura del documento:

Liviana Leone, Teresa Gerarda Cappiello, Rita Latella - Équipe Pescara

Francesca D'Atri, Viviana Armenise - Équipe Chieti

Maria Palleschi, Maria Grazia Federici - Équipe L'Aquila

Daniela Ulissi - Équipe Teramo

Francesca Rasetta, Simona Foschini - Referenti Ufficio Integrazione sociale della Regione Abruzzo – DPG 023

Istituto degli Innocenti, Firenze

novembre 2022

Il presente documento, redatto dall'Istituto degli Innocenti nell'ambito del progetto "Supporto allo sviluppo e al monitoraggio di politiche per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo", è stato realizzato con il contributo del Coordinamento regionale delle Équipe territoriali per affido e adozioni, dell'Ufficio Integrazione sociale della Regione Abruzzo, e di tutti gli operatori degli enti d'ambito e delle Équipe territoriali affido e adozioni.

SOMMARIO

SOMMARIO.....	3
PREMESSA.....	5
PARTE I – IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTO	8
1. Finalità e obiettivi dell'affidamento familiare	8
1.1 Il minorenni	10
1.2 La famiglia di origine.....	11
1.3 La famiglia affidataria	12
2. Il sistema integrato di intervento: attori istituzionali e del territorio.....	14
2.1 Regione Abruzzo	14
2.2 Comuni e Aziende sanitarie locali	15
2.3 L'Autorità Giudiziaria	17
2.4 La scuola	19
2.5 Terzo settore, formazioni sociali e cittadini	19
PARTE II – TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE	21
1. Affidamento intrafamiliare	21
2. Affidamento etero-familiare	22
2.1 Affidamento etero-familiare diurno o semiresidenziale part-time	22
2.2 Affidamento etero-familiare a tempo pieno consensuale	22
2.3 Affidamento etero-familiare a tempo pieno giudiziale	23
3. AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORENNI IN SITUAZIONI PARTICOLARI	25
3.1. Affidamento familiare di minorenni piccoli (0-24 mesi)	25
3.2 Affidamento familiare di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)	25
4. ALTRE FORME DI ACCOGLIENZA FAMILIARE	26
4.1 Accoglienza genitore-bambino	26
4.2 Affiancamento familiare: famiglie che affiancano altre famiglie con minorenni	26
PARTE III – IL PERCORSO	27
1. Azioni di contesto.....	27
1.1 Promozione.....	27
1.2 Informazione	27
1.3 Formazione degli affidatari	28
2. L'Équipe Territoriale Integrata per l'Affido e Adozioni.....	29
2.1 Forme di collaborazione tra Enti.....	30
3. Percorso conoscitivo degli affidatari	31
3.1 Strumenti operativi di valutazione.....	31
3.2 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.....	31
4. Il Progetto Quadro ed il Progetto di affidamento	33
4.1 Il Progetto Quadro	33
4.2 La costituzione dell'Équipe sul caso.....	33
4.3 Il Progetto di Affidamento	34
4.4 L'Abbinamento	35
5. Il provvedimento di affidamento	37
6. L'accompagnamento, il sostegno e la verifica dell'affidamento familiare	39
7. La conclusione del progetto di affidamento	40
APPENDICE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	42

Normativa regionale	45
Normativa nazionale	47
ALLEGATI	48
Scheda preliminare per la proposta di affido.....	48
Informazioni sulla richiesta di affido	48
PROGETTO DI AFFIDO	58
Consenso dei genitori	61
Impegno della famiglia affidataria	62
Procedura di affido minorenni per Anticorruzione	63

PREMESSA

L'istituto giuridico dell'affidamento familiare trova il suo fondamento nell'impegno che la legislazione italiana ha assunto in tema di protezione e di promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e della maternità, categorie sociali cui è dedicata una attenzione mirata. Si tratta di una specifica tipologia di tutela, alternativa rispetto all'inserimento nelle strutture, attuata attraverso la cura e il sostegno dei legami familiari e delle funzioni genitoriali, ma anche attraverso una dovuta protezione sostitutiva, ove tali legami non garantiscano in modo opportuno, per condizione temporanea, per incapacità o inadeguatezza, i diritti del minore anche Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA). La famiglia affidataria viene considerata un nucleo di sostegno ove il minore possa crescere e sviluppare un benessere psico-fisico adeguato per rientrare successivamente nel nucleo familiare originario.

Le presenti Linee D'indirizzo si propongono di fornire indirizzi generali, finalizzati all'omogeneizzazione delle diverse attività che gli organi istituzionali operanti nella Regione Abruzzo pongono in essere in applicazione della vigente normativa in materia di affidamento, la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successive modifiche e integrazioni apportate con Legge 28 marzo 2001, n. 149; Legge 19 ottobre 2015, n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare", ed ulteriormente modificata dall'art. 28 del D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n.149.

La Legge n. 149/2001, nell'introdurre modifiche e integrazioni alla previgente normativa, sottolinea in modo più incisivo la funzione di protezione degli interessi del minore, con l'adozione di soluzioni più adeguate a evitare un distacco traumatico dalla famiglia d'origine e dal contesto socio-ambientale di appartenenza. Alla famiglia d'origine del minore è riservato un focus specifico, al fine di salvaguardare la storia personale del minore, dei legami familiari, dell'ambiente sociale e affettivo, fattori, questi, che concorrono in modo determinante alla definizione e alla evoluzione dell'identità personale. Di fronte alle difficoltà della famiglia, l'affidamento familiare si configura quale strumento di aiuto e di tutela capace di garantire al minore, nel rispetto del suo background, la creazione di nuovi punti di riferimento affettivi ed educativi, idonei ad aiutarlo in un percorso di crescita armonica e nel ripristino del rapporto con i genitori biologici, una volta venute meno le cause di disagio.

Le presenti Linee D'indirizzo individuano indirizzi applicativi per la promozione delle diverse modalità di affidamento, da attuarsi mediante la proposizione di un modello operativo omogeneo e diffuso nel territorio della Regione, in sinergia tra gli attori operanti, allo scopo di realizzare un sistema organico e condiviso che consenta la valorizzazione di tutte le risorse.

La definizione delle Linee D'indirizzo risponde alla necessità di costruire un modello di intervento il più possibile partecipato in materia di affidamento familiare, in grado di garantire risposte armonizzate e coerenti nel sistema dei servizi e per favorire la diffusione di tutte le opportunità rappresentate dall'istituto dell'affidamento.

L'obiettivo preminente è quello di tutelare i bisogni dei minorenni e delle relative famiglie che versano in condizioni di disagio, realtà emergente anche sul territorio della Regione Abruzzo. Il documento risponde all'esigenza di garantire una diversificata azione per la tutela dei minorenni e delle famiglie in temporanea difficoltà, con interventi mirati, attraverso i quali è possibile favorire anche la promozione di una cultura della solidarietà e dell'accoglienza.

Alla luce di quanto sin qui affermato, si delineano le priorità oggetto delle Linee D'indirizzo:

1. conferire omogeneità agli interventi professionali più ricorrenti ed essenziali (di servizio sociale e psicologici), individuando standard qualitativi diffusi;
2. facilitare una rilevazione sistemica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale del minorenne affidato, al fine di produrre una documentazione accurata e puntuale da trasmettere al Tribunale per i Minorenni, secondo le procedure stabilite dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata e integrata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, e dall'art. 28 del D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149.
3. stabilire modalità di collaborazione tra i Comuni anche attraverso l'utilizzo di specifiche convenzioni, nel caso delle Équipe territoriali per affido e adozioni che operano su più comuni, così come previsto in materia di adozioni, tra il privato sociale e le Aziende Sanitarie Locali, allo scopo di pervenire alla strutturazione di una rete di servizi che operi il più possibile in sinergia.

Viene, inoltre, rivolta una particolare attenzione ai seguenti obiettivi:

a) affermare e diffondere sul territorio regionale la cultura dell'accoglienza e della solidarietà, promuovendo le diverse tipologie di affidamento familiare in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di conseguire:

- la tutela del minorenne, intesa come riconoscimento del suo diritto alla famiglia, nonché del suo diritto ad una famiglia supportata nel recuperare le proprie capacità genitoriali, in caso di difficoltà;
- l'accoglienza partecipata, come esito di una progettualità educativa non meramente protettiva ed assistenzialistica, ma basata su un lavoro di integrazione e di scambio tra soggetti e tra specifiche professionalità;
- la capacità di fornire aiuto attraverso interventi coordinati e finalizzati a produrre cambiamenti positivi, in una logica di processo orientata dai bisogni e dalle risorse presenti nelle famiglie d'origine, nelle famiglie affidatarie e nel contesto sociale;

b) coordinare e integrare le risorse e gli interventi da parte delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni del privato sociale, incentivando e ottimizzando la cooperazione tra soggetti pubblici e privati in materia di tutela dei minorenni. Le nuove realtà in ambito sociale, caratterizzate dall'iniziativa privata, dall'associazionismo e dal volontariato, costituiscono strumenti preziosi per le comunità locali poiché

ampliano gli interventi, prevalentemente di prevenzione del disagio infantile e di sostegno alla genitorialità, posti in essere dagli Enti Locali;

c) assicurare unitarietà e specializzazione all'intervento, attraverso l'elaborazione di un linguaggio comune e di una metodologia di intervento condivisa, omogenea e integrata, a livello interistituzionale e multidisciplinare.

Avvertenza

Nel testo, convenzionalmente, si usano i termini "bambino" e "minorenne" comprendendo tutti i minorenni, da 0 a 17 anni, sia di genere maschile che femminile.

PARTE I – IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTO

1. Finalità e obiettivi dell'affidamento familiare

La Regione Abruzzo, come disciplinato dagli artt. 1 e 2 della Legge n.184/1983 e ss.mm.ii., riconosce e sostiene il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, intesa come risorsa primaria indispensabile per il suo benessere e per la sua crescita psico-fisica. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non devono essere di ostacolo all'esercizio di tale diritto.

Qualora il nucleo familiare incontri difficoltà momentanee, è possibile ricorrere, a seconda dei casi e delle specifiche esigenze, all'affidamento a famiglie, preferibilmente con figli, o a persone singole, effettuando valutazioni individuali e analizzando le situazioni con un approccio funzionale al singolo caso.

L'affidamento familiare è un istituto dell'ordinamento civile italiano basato su un provvedimento temporaneo rivolto a minorenni che si trovino in situazioni di criticità familiare e di difficoltà legate alla permanenza nel proprio nucleo d'origine.

La finalità prevalente dell'affidamento familiare è quella di ricongiungere ed emancipare le famiglie fragili con minorenni, non quello di separarle, e può essere utilizzato anche per prevenire gli allontanamenti, configurandosi come strumento di aiuto che supera la logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia di origine, la quale va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità.

L'affidamento familiare rappresenta un segno concreto della opportunità, in capo alle istituzioni, di contemperare l'obiettivo di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni in difficoltà con l'introduzione di modalità volte al consolidamento di una cultura della solidarietà e dell'accoglienza sul territorio. L'istituto implica, altresì, l'applicazione di sistemi di sussidiarietà, in virtù dei quali i servizi pubblici, il privato sociale e le espressioni informali della società civile si integrano reciprocamente, pur nell'ambito delle distinte competenze.

A garanzia del diritto sancito dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, dato atto delle rispettive competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire situazioni di pregiudizio e di consentire al minore a crescere all'interno della propria famiglia. In attuazione del disposto ex art. 2, commi 1 e 2 - nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ex art. 1, comma 3 - si dà impulso preliminarmente ad una ricognizione motivata sull'intero tessuto familiare per la valutazione dell'eventuale affido intrafamiliare, nonché sulle famiglie che hanno rapporti significativi con il minore e sulle famiglie affidatarie disponibili; modalità di affido prodromica all'affido in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di

assistenza pubblico o privato. L'impossibilità di attuare gli interventi di cui all'art. 1, commi 2 e 3 – quali casi di necessità e urgenza – devono essere motivati dalle Autorità competenti.

La Regione dovrà provvedere alla costituzione di un data base con l'inserimento dei dati esclusivamente numerici delle famiglie o persone singole disponibili all'affido.

Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali promuovono, altresì, iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, favoriscono la partecipazione a corsi di preparazione e aggiornamento professionale degli operatori sociali, organizzano incontri di formazione e di preparazione destinati alle famiglie e alle persone che intendono accogliere minorenni in affidamento.

Qualora se ne ravvisino l'esigenza e le condizioni giuridiche, il minorenni, attraverso l'affidamento, ha l'opportunità di essere accolto presso una famiglia o singoli, che abbiano manifestato la propria disponibilità. L'affido si configura come un servizio di aiuto e di sostegno concepito nell'ottica della tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al minorenni il diritto di crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, con riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà, senza recidere i contatti con la famiglia di origine, anzi, garantendone la continuità (cfr. Legge n. 173 del 19 ottobre 2015 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare").

Quest'ultimo punto, fondato sulla protezione del legame tra il minorenni e la famiglia di appartenenza, viene sottolineato in modo esplicito dalla Legge n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", la quale stabilisce che con l'affidamento familiare si esplicano misure di tutela pensate soprattutto a salvaguardia dei diritti del minorenni, nell'intento di evitare che condizioni di difficoltà presenti nel nucleo familiare portino a situazioni di rottura del legame con la famiglia di origine, legame che l'istituto dell'affidamento mira a preservare con le misure più opportune.

1.1 Il minorene

I soggetti dell'affidamento familiare sono:

- Minorenni da 0 a 17 anni, di nazionalità italiana o straniera, nelle cui famiglie si presentino carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo, per la protezione dei quali si rende opportuna una separazione temporanea dalla famiglia d'origine. È possibile l'affidamento familiare anche di minorenni dai 0-24 mesi per i quali, in particolare, è fondamentale la presenza di figure di attaccamento adeguate e stabili il più precocemente possibile, e l'affidamento di minorenni diversamente abili;
- Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro, necessitino di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria;
- minorenni appartenenti a nuclei familiari mono genitoriali, che necessitino di un periodo di tempo e di sostegno per sviluppare le competenze socio-relazionali necessarie per la vita in autonomia.

Il minorene ha il diritto di:

- vedere tutelato il principio del "supremo interesse del bambino" alla luce dell'importanza dei legami e delle relazioni;
- essere ascoltato in tutte le fasi dell'affidamento familiare; in particolare:
 - essere adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della predisposizione del Progetto Quadro e del Progetto di affido che lo riguarda;
 - avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo riguarda;
- mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine ove non vi sia controindicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche a conclusione del progetto di affidamento, ove sia nel maggior interesse del minorene.

1.2 La famiglia di origine

A norma dell'art. 5, comma 2, Legge n. 149/2001, anche la famiglia di origine ha il diritto di essere informata sulle finalità dell'affidamento familiare, nonché il diritto di ricevere un sostegno specifico in merito al percorso di affidamento e di essere coinvolta in un progetto di aiuto per superare le proprie difficoltà. Durante l'affidamento, la famiglia biologica deve mantenere rapporti con il minore e con la famiglia affidataria, in ottemperanza alle eventuali disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori dei servizi territoriali.

Il progetto di affidamento, nella sua espressione più ampia di tutela dei minorenni, deve prevedere forme di protezione nei confronti della famiglia biologica del minore, affinché essa possa vivere l'allontanamento come un'opportunità che consenta di affrontare i problemi emersi e migliorare le proprie capacità educative. È opportuno prevedere forme e modalità specifiche di tutela, che si sostanziano in visite, incontri e comunicazioni con i genitori del minore per prepararli all'allontanamento temporaneo del figlio ed accompagnarli durante l'esperienza di affidamento familiare.

A carico della famiglia di origine del minore vi è come principale impegno quello di collaborare con gli organi socio-assistenziali locali per la piena riuscita del progetto, nella prospettiva del reinserimento del minore, nonché l'obbligo di osservare tutte le modalità stabilite dal Tribunale per i Minorenni per quanto concerne il diritto di visita e di frequentazione del minore affidato, sulla base del programma definito dai servizi sociali a ciò preposti.

L'affidamento familiare potrebbe essere non sufficiente a superare i limiti della competenza genitoriale, dunque è necessario che i servizi sociali territoriali attivino un percorso di approfondimento della situazione familiare e propongano azioni volte a diversificare le forme di sostegno alle figure parentali in difficoltà. Un ruolo di notevole interesse può essere svolto, in sinergia con i servizi territoriali, dall'associazionismo, dalle reti familiari e da enti di terzo settore con esperienza e competenza specifiche, che possono costituire un valido affiancamento alla famiglia biologica del minore affidato.

Il rientro nella famiglia può non essere possibile/opportuno neppure quando il minore diventa maggiorenne: in questi casi, pertanto, è necessario che gli enti locali assumano deliberazioni per proseguire l'affidamento fino al ventunesimo anno di età sulla base di un progetto specifico (vedi anche il prosieguo amministrativo) e consentire l'autonomo inserimento sociale degli affidati al fine di creare le condizioni per il raggiungimento di una sufficiente autonomia.

1.3 La famiglia affidataria

L'affidatario, in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 5, comma 1, Legge n. 149/2001, esercita sul minorente affidato i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. Il soggetto affidatario può configurarsi sia in una famiglia, anche di fatto, che in una singola persona. Ha il diritto di essere informato sulle finalità dell'affidamento familiare, nonché il diritto di essere coinvolto nelle varie fasi del progetto di recupero e di reinserimento del minorente nella famiglia di origine.

La famiglia affidataria, a differenza di quella adottiva, non si sostituisce alla famiglia di origine ma la affianca, supplendo alle sue funzioni per il tempo necessario a consentire la rimozione delle problematiche emerse. Tuttavia, le scelte fondamentali che possono intervenire nella vita del minorente restano sempre in capo alla famiglia di origine salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Per diventare affidatari non esistono vincoli o prescrizioni preordinati, non è necessario possedere specifici requisiti oggettivi in ordine a fattori anagrafici, reddituali o culturali. Possono diventare affidatari, previa opportune valutazioni da parte delle Équipe, famiglie, preferibilmente con figli minorenni, ed anche persone singole, che scelgano di accogliere uno o più minorenni attraverso un progetto di affidamento o di affiancamento familiare. Il minorente non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.

Tra i principali obblighi a carico dei soggetti affidatari vi è quello di provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minorente affidato. Vi è anche l'obbligo di favorire i rapporti tra il minorente affidato e la sua famiglia di origine, allo scopo di facilitare il suo reinserimento nella stessa, salvo il caso in cui il suddetto reinserimento sia pregiudizievole per il minorente o nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria abbia posto a carico della famiglia d'origine vincoli di non frequentazione con il minorente secondo quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni.

Alla famiglia affidataria spettano i compiti ordinari dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativi alla tutela della salute del minorente ed alla sua vita scolastica a seconda del progetto di affidamento disposto dall'Autorità Giudiziaria. Ciò significa che gli affidatari hanno diritto di accesso alle informazioni sanitarie sul minorente, possono somministrare le cure ordinarie, sottoporre il minorente ad analisi diagnostiche, ma non possono fornire il consenso necessario per atti straordinari di carattere sanitario, come quelli relativi ad interventi chirurgici, trattamenti o esami particolarmente invasivi per i quali devono essere coinvolti i genitori biologici o il tutore e l'Autorità giudiziaria Minorile qualora i genitori siano stati sospesi dalle competenze genitoriali.

Nei confronti delle autorità scolastiche la famiglia affidataria può acquisire le informazioni sull'andamento del minorente, partecipare alle attività della scuola, esprimere il mandato associato all'elettorato attivo e passivo in rappresentanza dello stesso e negli organi collegiali. Ai minorenni in

affidamento è riconosciuto il diritto al rispetto della propria identità culturale. A titolo esemplificativo, nei confronti delle diverse confessioni religiose, i soggetti affidatari devono accettare la scelta operata dalla famiglia d'origine del minore e non imporre scelte proprie.

Gli affidatari ricevono dal Comune di residenza del minore contributi economici svincolati dal reddito e beneficiano, per i minorenni accolti, di facilitazioni per la fruizione di servizi sociali, sanitari ed educativi gratuiti. Alla famiglia affidataria può essere riconosciuto il diritto a beneficiare degli assegni familiari e delle altre prestazioni previdenziali relative al minore. Il Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, individua all'art. 6 comma 4 che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al tutore o all'affidatario nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare. Inoltre, spettano i diritti connessi all'astensione obbligatoria dal lavoro, il relativo trattamento economico e la detrazione d'imposta sui redditi delle persone fisiche. Nell'affidamento a tempo pieno, se previsto nel Provvedimento di Affidamento disposto dall'Autorità Giudiziaria, il minore può essere iscritto nel proprio stato di famiglia dalla famiglia affidataria, che lo richiederà all'ufficio anagrafe del proprio Comune, presentando una copia del decreto del giudice tutelare o del Tribunale per i Minorenni, ovvero una certificazione da parte dell'amministrazione che ha disposto l'affidamento. Il minore in tal caso viene iscritto in qualità di convivente.

L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore (art. 2 della Legge del 19 ottobre 2015, n. 173 Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare che modifica l'art. 5, comma 1 della Legge n. 149/2001 "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile").

L'obbligatoria presenza in Tribunale si configura come un esplicito riconoscimento delle vaste e delicate funzioni attribuite agli affidatari.

2. Il sistema integrato di intervento: attori istituzionali e del territorio

L'affidamento familiare prevede una strutturazione dei servizi in funzione delle peculiarità proprie dell'istituto. La complessità e l'articolazione che caratterizzano l'affidamento richiede l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie e un'organizzazione qualificata dei servizi sociali degli Enti di riferimento, idonea ad attuare una pianificazione della presa in carico dei minorenni distinta caso per caso.

Il provvedimento di affidamento familiare è predisposto e reso attuabile mediante il coinvolgimento di più soggetti, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso: il minorenne e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'Autorità Giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti. L'affidamento rappresenta un sistema di interventi ad elevata complessità relazionale e gestionale, che necessita di modelli organizzativi e operativi, compiti e funzioni in cui ogni soggetto coinvolto è tenuto ad operare in modo integrato, riconoscendo l'altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon andamento del progetto.

2.1 Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, in attuazione delle norme che disciplinano l'istituto dell'affidamento familiare, emana gli indirizzi applicativi, coordina la promozione di divulgazioni informative, al fine di diramare le proposte del sistema degli interventi operativi sul territorio regionale.

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, possono essere adottate iniziative distinte e specifiche per target, per strumenti e per modalità, che permettono di approfondire, mediante specifici indirizzi operativi, le tematiche connesse all'affidamento. La Regione, per favorire una più specifica articolazione degli interventi, promuove i seguenti punti:

- le Équipe possono prevedere la possibilità di collaborare con altri professionisti del privato sociale ed enti del Terzo Settore per le attività di sensibilizzazione e di accompagnamento ai nuclei affidatari. Il compito precipuo della valutazione degli aspiranti affidatari resta in capo alle Équipe Territoriali Integrate per Affido ed Adozioni;
- l'unificazione dei processi e degli strumenti di lavoro al fine di rendere omogenei i percorsi di affidamento sul territorio regionale;
- la strutturazione di una banca dati regionale sugli elementi che riguardano le tipologie di minorenni istituzionalizzati, i minorenni in affido intrafamiliare ed etero familiare, e gli esiti delle accoglienze mediante la creazione di spazi dedicati sul sito web dell'Osservatorio Sociale Regionale della Direzione competente, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Le informazioni fornite dai Servizi Sociali

Tutela Minori, dalle Équipe Territoriali Integrate Affidato ed Adozioni sono aggiornate con periodicità almeno semestrale e, comunque, ogni qualvolta sia necessario apportare integrazioni e/o modifiche;

- la programmazione e organizzazione di eventi formativi rivolti agli operatori delle Équipe Territoriali Integrate per l'Affido e le Adozioni con il coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile ed Ordinaria e di supervisione rivolti ai diversi attori coinvolti nell'intervento per l'affidamento familiare;
- la promozione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza prevedendo il coinvolgimento del Privato Sociale;
- la convocazione del Tavolo Regionale Affidato ed Adozioni coinvolgendo tutti gli attori individuati, come disposto dalla Determinazione Dirigenziale DPG023/12 del 07/02/2022 "Composizione del Tavolo Regionale Affidato e Adozioni. Aggiornamento composizione Équipe territoriali. Ulteriori provvedimenti" che ha ridefinito le 12 Équipe Territoriali Integrate per Affidato ed Adozioni.

Al fine di promuovere un'effettiva cultura dell'accoglienza, nonché di espletare tutte le attività previste per la sensibilizzazione e l'accompagnamento rivolto ai nuclei affidatari, agli aspiranti genitori adottivi e alle famiglie adottive, la Regione indica uno standard minimo da garantire su tutto il territorio regionale, in modo da poter omogeneizzare il sistema degli interventi operativi e valorizzare il lavoro delle 12 Équipe Territoriali Integrate per l'Affido e le Adozioni:

- Équipe di Coordinamento Regionale delle Équipe Territoriali: tempo da dedicare per lo svolgimento delle attività in qualità di componente del coordinamento e di referente dell'Équipe (Assistente Sociale dell'Équipe numero di ore settimanali 36 e Psicologo numero di ore settimanali 27);
- Équipe territoriali per l'Affido ed Adozioni: tempo da dedicare per lo svolgimento delle attività in qualità di referente dell'Équipe (Assistente Sociale dell'Équipe numero di ore settimanali 27 e Psicologo numero di ore settimanali 18).

2.2 Comuni e Aziende sanitarie locali

La legge attribuisce la titolarità dell'affidamento familiare al Servizio Sociale del Comune.

Le competenze assegnate comportano la necessità che l'Ente organizzi un sistema integrato di servizi capace di assolvere e sviluppare azioni specifiche per una piena realizzazione dell'istituto dell'affidamento.

Il Comune, nell'esercitare le proprie funzioni in materia, può avvalersi tra l'altro della collaborazione attiva, continua e programmata delle reti locali di famiglie, dell'associazionismo familiare e, in generale, del privato sociale.

Il ruolo esercitato dalle reti familiari e dalle organizzazioni del Terzo Settore, con il loro apporto di esperienza e competenza specifiche, attuato in sinergia con i servizi territoriali, costituisce un valido affiancamento alla famiglia affidataria nell'organizzazione della quotidianità.

L'appartenenza delle famiglie affidatarie alle realtà locali va promossa, riconosciuta e valorizzata da parte dei Servizi Sociali dei Comuni.

È opportuno che la collaborazione sia formalizzata stabilendo forme di convenzione o protocolli di intesa, diretti soprattutto alle attività di informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio, per realizzare il confronto, l'accompagnamento e il sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento. I soggetti del privato sociale entrano a far parte del sistema integrato dei servizi di supporto all'affidamento familiare, con la disponibilità ad accettare le logiche di un processo di costruzione partecipata, di mediazione e di coordinamento pubblico. Il provvedimento di affidamento consensuale è un atto predisposto a cura della struttura organizzativa competente in materia di servizi sociali del Comune, ratificato dall'Autorità Giudiziaria.

Nel provvedimento di affidamento si indica anche a quale servizio sanitario afferisce la presa in carico del minore affidato, fermo restando che le strutture sanitarie della A.S.L. e socio sanitarie di residenza della famiglia del minore hanno la responsabilità del monitoraggio e del sostegno a tale nucleo, in previsione del futuro rientro.

Il Servizio Sociale del Comune è responsabile del "Progetto Quadro" sui minorenni e sulle famiglie in difficoltà, in base a quanto disposto dalla legislazione vigente, nel cui ambito rientra l'affidamento familiare, in quanto azione di tutela. La legge n. 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successive modifiche, affida specifiche funzioni al Servizio Sociale locale che, dopo averne valutato l'opportunità, dispone l'affidamento familiare, ratificato dall'Autorità Giudiziaria e ne garantisce la regia. In caso di pendenza di procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni, o di mancato consenso all'affidamento proposto, il Servizio Sociale informa il competente Tribunale per i Minorenni proponendo anche il percorso di affido che prospetta come opportuno.

I Servizi Sociali dei Comuni e le Aziende Sanitarie Locali, nella loro funzione di servizio socio-sanitario integrato, esprimono una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare, anche reperendo da altre fonti eventuali ulteriori elementi di conoscenza. La diagnosi verifica le condizioni di rischio nello sviluppo del minore, le capacità genitoriali correnti e quelle potenzialmente evolutive, il tipo e la qualità dei legami fra genitori e figli.

I Servizi Sociali curano, altresì, le trasmissioni all'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni) di periodiche relazioni attinenti alle disposizioni di affidamento e tutte le informazioni a corredo del provvedimento, così come disciplinato dalla normativa.

Inoltre, il Servizio Sociale Professionale che ha in carico il caso garantisce il costante aggiornamento delle informazioni necessarie al buon andamento dell'affidamento, fornisce il sostegno e la crescita della genitorialità della famiglia d'origine, nonché, se il caso lo richiede, provvede all'eventuale invio ad altri specialisti per le terapie opportune. La legge 107/2020 prevede di verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, nonché le condizioni effettive dei minori affidati.

A tutela della famiglia di origine, viene anche curata la predisposizione delle modalità più opportune di incontro con il proprio figlio, al fine di assicurare la continuità affettiva del nucleo familiare, secondo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

I Servizi Sociali dei Comuni, per gli interventi afferenti all’affidamento, si avvalgono, tra l’altro, degli operatori delle Équipe Territoriali Integrate per l’Affido e Adozioni, formate da un/una assistente sociale dipendente del Comune e da uno/a psicologo/a dipendente della Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente.

In coerenza con il loro ruolo istituzionale, alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) è demandato il soddisfacimento dei bisogni connessi alla salute e al benessere del minore in affidamento, delle famiglie affidatarie e delle famiglie d’origine. A tale scopo le A.S.L. assicurano una massima e proficua collaborazione degli operatori sanitari, dei pediatri o dei Medici di Medicina Generale, che hanno in carico il minore, per sostenere ed assistere adeguatamente i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’istituto dell’affidamento. L’assistenza sanitaria per il minore in difficoltà, da collocare in affidamento familiare, rientra tra le competenze dei servizi del Servizio Sanitario Regionale. La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto l’esenzione dal ticket sanitario per minorenni fuori famiglia.

I servizi sanitari e socio-sanitari, in accordo e integrazione con i Servizi Sociali e le Équipe Territoriali Integrate per l’Affido e le Adozioni, curano la valutazione diagnostica e prognostica del minore e dei genitori, prevedendo il sostegno e l’assistenza psicologica al minore, alla sua famiglia e ai soggetti affidatari. Nella erogazione delle prestazioni sanitarie, ai fini della determinazione della competenza, si fa riferimento alla residenza del minore. Qualora il minore trasferisca la propria residenza presso la famiglia affidataria, e questa abbia come riferimento un’altra A.S.L., resta titolare del progetto di affidamento il Servizio Sociale del Comune che l’ha proposto.

L’Ente Locale che ha disposto l’affidamento familiare ne mantiene la titolarità anche se gli affidatari risiedono in altro Comune. Il Servizio Sociale del Comune che ha titolarità dell’affidamento familiare informa il Servizio Sociale del Comune in cui risiede la famiglia affidataria per la necessaria collaborazione nel sostegno alla famiglia stessa e l’eventuale vigilanza sull’andamento dell’affidamento.

2.3 L’Autorità Giudiziaria

I diversi e complessi compiti ascritti all’Autorità Giudiziaria, in tema di minorenni, sono quelli previsti dalla vigente normativa e costituiscono il cardine dell’attività di protezione e di tutela giudiziaria dei diritti del minore.

Ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia, il Giudice tutelare ha il compito di rendere esecutivo il provvedimento di affidamento familiare adottato dal Servizio Sociale del Comune, in via esclusiva, previo consenso dei genitori del minore. Nel caso di un minore che si trovi sotto tutela, competerà

sempre al Giudice tutelare disporre l'affidamento familiare, come disciplinato dall'art. 371 c.c. "Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione", su proposta del tutore.

Il Giudice tutelare, prima di rendere esecutivo il provvedimento di affidamento, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in ordine soprattutto alle motivazioni che hanno reso opportuno il progetto di affidamento, alle modalità di esplicitazione delle fasi operative, alla presumibile durata dell'affidamento.

Il Giudice tutelare dà esecutività al provvedimento che dispone l'affidamento familiare consensuale di un minorenni, emesso ai sensi della richiamata Legge n. 184/1983, come modificata e integrata dalla Legge n.149/2001 e dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.149.

Il Tribunale per i Minorenni ha il compito di provvedere all'affidamento giudiziario, ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o del curatore, e comunque in ogni caso in cui vi sia una situazione di pregiudizio per il minorenni da affidare, e quando risulti necessario disporre la proroga dell'affidamento consensuale, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti. A tale fine, prima del decorso del termine dei ventiquattro mesi previsti, il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.

Il Tribunale per i Minorenni, su proposta dei Servizi Sociali, effettuate le proprie indagini e valutazioni, emette un decreto di affidamento del minorenni ad una famiglia, prescrivendo ai Servizi Sociali l'obbligo del sostegno e della vigilanza. Laddove risulti già pendente un procedimento presso Tribunale per i Minorenni, il Servizio Sociale è tenuto a relazionarsi costantemente con l'Autorità Giudiziaria e può essere incaricato dal Tribunale di attivare un progetto di affido intrafamiliare o extrafamiliare.

I Servizi Sociali, cui sono attribuite la responsabilità del progetto e la vigilanza sulla corretta esecuzione dello stesso, deve riferire al Giudice tutelare (se l'affidamento è consensuale) e al Tribunale per i Minorenni (se l'affidamento è giudiziale) ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale incentrata sull'andamento del progetto, sull'evoluzione delle condizioni della famiglia d'origine e sull'eventuale necessità di proseguire con l'esperienza dell'affidamento in atto. Una novità importante introdotta dall'art. 28 del D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n.149, riguarda la previsione di un'ulteriore attività di verifica da parte del giudice nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato: decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento. Il Tribunale per i minorenni è competente per l'adozione di tutti i provvedimenti che riguardano i minorenni stranieri non accompagnati; infatti, per i minorenni non accompagnati il D.lgs 220/2017 ha spostato la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni, concentrando così tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative ai MSNA presso uno stesso giudice. Infatti dispone che: "il provvedimento di nomina

del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.”

2.4 La scuola

Un ulteriore aspetto da considerare in tema di affidamento, pur nell’ambito della autonomia scolastica, è quello di una proficua interazione tra gli operatori dell’affidamento familiare, gli insegnanti e le famiglie, poiché la Scuola svolge un ruolo altamente significativo nel promuovere il benessere dei minorenni, nel favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione.

Gli Istituti Scolastici, come di concerto tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, collaborano con i Servizi Sociali e l’Équipe Affidamento e definiscono interventi condivisi sul tema dell’inserimento scolastico dei minorenni che vivono percorsi di protezione e tutela, con particolare attenzione ai minorenni in affidamento familiare anche con la definizione di percorsi scolastici personalizzati incentrati sui bisogni dei minorenni allontanati dalla famiglia.

Sarà fondamentale, nel caso in cui il minorenne venga inserito in una istituzione scolastica diversa dalla precedente o fuori provincia, che gli Istituti Scolastici procedano celermente al nulla osta fornendo la documentazione scolastica del minorenne.

2.5 Terzo settore, formazioni sociali e cittadini

Per far crescere e sviluppare l’affidamento familiare è fondamentale che tutta la comunità riconosca l’educazione ed il pieno sviluppo dei minorenni come un interesse, una responsabilità ed una competenza della collettività.

La legge n. 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", come modificata e integrata dalla Legge n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile", ulteriormente modificata dall’art. 28 del D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n.149, nell’affidare la titolarità della promozione e della gestione dell’affidamento familiare ai Servizi Sociali territoriali, prevede la possibilità della collaborazione tra questi, il Terzo settore e le reti e le Associazioni familiari: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all’accoglienza di minorenni in difficoltà e al sostegno della famiglia.

Il coinvolgimento delle famiglie affidatarie, attraverso le espressioni della loro rappresentanza, va promosso, riconosciuto e valorizzato favorendone la partecipazione, ad integrazione delle istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei minorenni.

La Regione Abruzzo, come disposto dalla Determinazione Dirigenziale DPG023 n. 12 del 07/02/2022 “Composizione del Tavolo Regionale Affidamento e Adozioni. Aggiornamento composizione Équipe Territoriali Integrate per l’Affidamento e le Adozioni. Ulteriori provvedimenti” ha stabilito le 12 Équipe Territoriali Integrate per Affidamento ed Adozioni e la costituzione del Coordinamento e del Tavolo Regionale Affidamento ed Adozioni. Esso è

composto dagli Assistenti Sociali e Psicologi delle 12 Équipe Territoriali Integrate per Affidamento ed Adozioni designate dagli Enti di rispettiva appartenenza, dal Presidente per il Tribunale per i Minorenni, dal Garante Regionale per l'Infanzia e Adolescenza, dal Referente Tecnico Regionale per l'attuazione della legge 476/98, da 4 referenti delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e da 4 Referenti Provinciali per l'A.N.C.I. Tale tavolo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione della Regione e riconosce e valorizza un preciso spazio di collaborazione con il privato sociale e il Terzo settore, le reti, le associazioni familiari, gruppi di famiglie volontarie aggregate per le attività di:

1. informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio. Nella Regione Abruzzo è stato individuato il mese di ottobre come periodo dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche dell'Affidamento e dell'Accoglienza in modo da uniformare su tutto il territorio regionale eventuali iniziative;
2. confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento nelle famiglie;
3. accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare, fin dall'inizio del progetto di affidamento, qualora le famiglie affidatarie facciano parte di una realtà associativa;
4. promozione delle reti di famiglie e della solidarietà familiare;
5. progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei minorenni;
6. promozione di attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti di minorenni dalla loro famiglia.

PARTE II – TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

A salvaguardia dei diritti del minore, nel caso di difficoltà familiari, e/o in presenza di parziale incapacità dei genitori biologici, la normativa Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, modificata e integrata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, ulteriormente modificata dall'art. 28 del D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n.149, prevede varie articolazioni dell'istituto dell'affidamento.

La pluralità di modalità attraverso le quali si può disporre l'affidamento familiare corrisponde alla necessità di dare risposte appropriate ai differenti bisogni del minore e della sua famiglia, tuttavia, le diverse tipologie di affidamento familiare si pongono quali espressioni di un progetto unitario condiviso con l'Autorità Giudiziaria e volto al recupero delle competenze della famiglia d'origine per consentirne la riunificazione con il minore o, qualora non sia possibile, a soddisfare il diritto del minore di crescere in un idoneo ambiente familiare.

Ogni affidamento familiare nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più soggetti, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del progetto di affidamento: il minore e i suoi familiari, i membri della famiglia affidataria o la persona singola affidataria, gli operatori dei servizi competenti in materia di affidamento familiare, l'autorità giudiziaria, gli operatori del privato sociale e gli altri soggetti coinvolti.

L'affidamento è rivolto ai minorenni da 0 a 17 anni compiuti, tuttavia, al fine di consentire la prosecuzione di specifici progetti, su proposta dei Servizi Sociali e/o dei soggetti coinvolti e su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, può essere prorogabile fino al compimento del ventunesimo anno di età. Il compimento del diciottesimo anno, infatti, può non comportare necessariamente, né nella famiglia biologica, né in quella affidataria, la raggiunta autonomia del ragazzo e il completamento del suo processo di crescita. È quindi possibile che il progetto possa proseguire per consentire la fase conclusiva del programma educativo avviato, o per consolidare i risultati già conseguiti, riferiti al percorso di crescita.

Per prevenire l'allontanamento di un minore dal nucleo familiare di appartenenza sono previste forme di affidamento che non implicano necessariamente la separazione radicale del minore dalla sua famiglia:

1. Affidamento intrafamiliare

L'affidamento intrafamiliare, presso parenti, si connota come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della Legge n. 184/1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, modificata e integrata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, che sancisce il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia. La famiglia affidataria è adeguatamente supportata dai servizi territoriali a gestire positivamente i rapporti afferenti alla sfera dei due nuclei. I parenti disponibili ad un affidamento

intrafamiliare, ritenuti adeguati dai Servizi Sociali e Sanitari, possono essere coinvolti in percorsi di accompagnamento e di formazione del tutto analoghi a quelli previsti per gli affidamenti etero-familiari. Nel contesto degli affidi intrafamiliari, è importante ricordare la legge n. 4/2018, la quale nel disciplinare le disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, introduce due nuovi commi (il 5-quinquies e il 5-sexies) nell'art. 4 della legge sull'affido. La norma stabilisce che il Tribunale competente, nel decidere in merito al collocamento dei minorenni, eseguiti gli approfondimenti del caso, debba, nell'ottica della continuità degli affettivi, privilegiarne l'inserimento in affido presso i parenti entro il terzo grado con i quali abbiano relazioni consolidate.

2. Affidamento etero-familiare

Quando non si verificano le condizioni per la permanenza del minore nella propria famiglia o presso parenti prossimi, può essere disposto l'affidamento etero familiare diurno o semiresidenziale part-time, a tempo pieno consensuale o giudiziale, che consiste nell'accoglimento del minore in difficoltà da parte di una famiglia affidataria senza vincoli di parentela.

2.1 Affidamento etero-familiare diurno o semiresidenziale part-time

Al fine di prevenire il rischio di ricorso all'accoglienza residenziale, in alcuni casi può essere preferibile l'affidamento familiare diurno o semiresidenziale, che prevede, considerando un periodo limitato, la permanenza del minore presso gli affidatari solo per parte della giornata o anche per il fine settimana. Si tratta di uno strumento di affiancamento alla famiglia di appartenenza volto a evitare l'istituzionalizzazione e risponde prevalentemente a un'esigenza di sostegno educativo e risocializzante del minore e dei suoi genitori. L'affidamento familiare a tempo parziale può essere attivato quando le problematiche della famiglia sono legate a gravi difficoltà nella gestione organizzativa quotidiana dei minorenni (es.: per difficoltà di conciliazione di carichi di lavoro e tempi di cura, in famiglie monogenitoriali, famiglie straniere prive di rete parentali etc.). Viene predisposto sempre dal Servizio Sociale Tutela che ha in carico il minore, unitamente all'Équipe Affido e ratificato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario.

2.2 Affidamento etero-familiare a tempo pieno consensuale

L'affidamento familiare consensuale è un istituto applicabile ove non sia aperto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. È proposto dal Servizio Sociale Professionale in capo alle Amministrazioni comunali ed è reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare competente per territorio o dal Tribunale per i Minorenni, come stabilito dall'art. 4, comma 1, Legge

n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile".

Nel provvedimento, proposto dal Servizio Sociale del Comune, deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, rapportabile al complesso di interventi volti al recupero delle funzioni genitoriali della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tale fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.

Il Giudice Tutelare, verificata la regolarità formale dell'atto adottato dal Servizio Sociale del Comune, rende esecutivo, con proprio decreto, il provvedimento.

In attuazione del richiamato provvedimento, i servizi sociali competenti redigono relazioni periodiche da trasmettere al Giudice Tutelare e, allo scadere del termine individuato per l'affidamento, con relazione scritta, ne comunicano il termine o ne chiedono la eventuale prosecuzione al Tribunale per i Minorenni qualora il periodo di affidamento del minore sia superiore ai due anni.

2.3 Affidamento etero-familiare a tempo pieno giudiziale

L'affidamento familiare è giudiziale ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità o del tutore. In tal caso il Tribunale per i Minorenni, competente territorialmente ove risiede il minore, dispone l'affidamento in forma giudiziale.

Il Tribunale per i Minorenni emana il provvedimento nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore, senza il consenso dei genitori, per inserirlo in un nucleo affidatario o presso un servizio residenziale socio educativo, come sancito dall'art. 4, comma 2, Legge n. 149/2001 "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"; o nel caso in cui il Servizio Sociale proponga l'affido di un minore per cui sia già aperto un procedimento di volontaria giurisdizione. All'istituto in questione si applicano l'articolo 5-bis e gli articoli 330 ss. cod. civ.

L'art.330 c.c. contempla la possibilità del Magistrato di decretare la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui essi violino o trascurino i loro doveri, l'Art.333 c.c. lascia al Tribunale per i Minorenni la facoltà di emanare i provvedimenti ritenuti più convenienti nei casi in cui non vi siano i presupposti per la decadenza dalla responsabilità ma la condotta dei genitori sia comunque tale da essere pregiudizievole per il figlio. In questo senso può essere disposto l'allontanamento del minore dalla famiglia e può essere anche inquadrato il decreto di affidamento al Servizio Sociale.

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha apportato modifiche alla Legge n. 184/1983. Per quanto concerne i compiti ascriviti all'Autorità Giudiziaria, l'art. 5-bis di nuova introduzione prevede che il Tribunale, in seguito all'emanazione di un provvedimento con cui sia stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale, affidi il minore al Servizio Sociale del luogo di residenza abituale (art. 5-bis, comma 1: "Il minore può

essere affidato al Servizio Sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3"). Nel provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minorenni al servizio sociale, il Tribunale deve indicare:

- a) il soggetto presso il quale il minorenni è collocato;
- b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
- c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minorenni;
- d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
- e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile;
- f) i compiti affidati al Servizio Sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
- h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il Servizio Sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minorenni con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al Tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario. Il Servizio Sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minorenni nonché, ove vi siano, del curatore e del curatore speciale. Se l'affidamento al Servizio Sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minorenni, per la vigilanza sulla sua attuazione. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del Servizio Sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minorenni. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

3. AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORENNI IN SITUAZIONI PARTICOLARI

3.1. Affidamento familiare di minorenni piccoli (0-24 mesi)

L’Affidamento familiare si rivolge a minorenni molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di una figura stabile di attaccamento. Tale affidamento ha una breve durata (massimo 8 mesi) svolgendo una “funzione ponte”, che consenta agli operatori di redigere un progetto individuale a tutela del minore e all’Autorità Giudiziaria di emettere provvedimenti rispetto al percorso futuro del minore (rientro in famiglia, affidamento familiare, adozione).

Per predisporre specifici “Progetti neonati”, stante la delicatezza di tali affidamenti, vi devono essere operatori dedicati a tale progetto e protocolli di intesa in capo ai diversi ruoli professionali, ed in particolare con l’Autorità Giudiziaria, che vadano a definire procedure, compiti e collaborazione.

Rispetto alle caratteristiche della famiglia che andrà ad accogliere un neonato, soprattutto in quei casi dove ad esempio il minore, dimissibile dal Presidio Ospedaliero, presenti condizioni di salute per le quali l’accoglienza presso una struttura educativa per minorenni non è tutelante, in questi casi è preferibile affidarlo ad una coppia con figli biologici e con esperienze pregresse di affidamento familiare. Tipologie di coppie che andranno debitamente formate e supportate per la delicata fase di passaggio ed accompagnamento verso il progetto futuro predisposto per il minore dall’Autorità Giudiziaria.

3.2 Affidamento familiare di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)

L’affidamento familiare rappresenta un intervento utile anche per i MSNA, purché attivato con una progettualità specifica che tenga presente il contesto, gli attori e il progetto migratorio del minore.

I MSNA sono ragazzi, nella maggior parte dei casi tra i 14 ed i 17 anni; l’affidamento di tali minorenni è complesso in quanto si tratta di adolescenti che si trovano in un paese straniero, sconosciuto e senza adulti di riferimento. Le Amministrazioni, attraverso i propri Servizi Sociali e Sanitari e l’Équipe Territoriale Integrata per Affidamento ed Adozioni, promuovono l’affidamento di MSNA presso famiglie e persone singole italiane o straniere, meglio se culturalmente affini (affido omoculturale per stessa lingua e religione), attivando tutte le azioni necessarie a garantire il miglior abbinamento possibile. Per l’affidamento dei MSNA, gli operatori socio-sanitari coinvolti e le Équipe Territoriali Integrate per Affidamento ed Adozioni coinvolgono mediatori culturali con il compito di facilitare la reciproca conoscenza con la famiglia affidataria e favorire i rapporti con la famiglia di origine.

4. ALTRE FORME DI ACCOGLIENZA FAMILIARE

4.1 Accoglienza genitore-bambino

Si tratta di un intervento di sostegno rivolto sia al genitore che al minore, che possono essere accolti presso una famiglia affidataria, nel caso si ravvisi la necessità di un supporto per il raggiungimento della piena autonomia. Tale affidamento può essere esperito ove, pur in presenza di difficoltà, sussistano ragionevoli aspettative per una positiva evoluzione delle criticità in cui versa il nucleo. L'intervento può contribuire a favorire lo sviluppo dell'autonomia, l'acquisizione di alcune abilità per l'autogestione del quotidiano e il rafforzamento dell'autostima del genitore.

4.2 Affiancamento familiare: famiglie che affiancano altre famiglie con minorenni

L'Affiancamento Familiare è una risorsa che si va ad offrire alle famiglie oltre all'Affido etero - familiare poiché sperimenta un approccio innovativo che sposta la centralità dell'intervento dal minore all'intero nucleo familiare: una famiglia solidale sostiene ed aiuta un'altra famiglia in temporanea difficoltà, coinvolgendo tutti i componenti di entrambi i nuclei.

L'Affiancamento tra famiglie permette di instaurare un rapporto di parità e reciprocità che "sostiene senza dividere", offre "tempo e relazione", con uno sguardo diverso sulla famiglia, vista come risorsa. Il progetto viene coordinato da un'Équipe tecnica che si occupa di tutte le fasi dello sviluppo operativo, della selezione delle famiglie, del monitoraggio e della valutazione, in partnership con realtà associative e gruppi familiari del territorio, che coadiuvano nella ricerca di famiglie disponibili all'affiancamento e nella segnalazione di famiglie in difficoltà. Rilevante è la figura del tutor, in genere proveniente dalle associazioni, che ha funzioni di mediazione tra le due famiglie e di monitoraggio dell'affiancamento, in un contatto costante con i servizi e i partner coinvolti. Viene sottoscritto un "Patto Educativo", firmato da tutti gli attori, ma essendo un progetto di prevenzione non è ratificato da alcuna autorità giudiziaria.

PARTE III – IL PERCORSO

1. Azioni di contesto

Le Azioni di contesto sono costituite da: promozione, informazione e formazione, che sono tre passaggi interconnessi ed imprescindibili nel percorso dell'affidamento familiare.

1.1 Promozione

La promozione dell'affidamento familiare ha come obiettivo la piena realizzazione del diritto dei minorenni a vivere in famiglia attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà familiare e di una sensibilità sociale all'accoglienza in famiglia. Conseguentemente stimola e fa maturare nuove risorse familiari disponibili a realizzare progetti di affidamento familiare.

La Regione Abruzzo promuove l'affidamento familiare, in primo luogo, attraverso la testimonianza da parte di famiglie affidatarie, soddisfatte dalla qualità dell'esperienza, con continuità e con modalità e strumenti diversificati, rivolta a target di popolazione differenziata.

Le attività di promozione devono essere univoche e sistematiche, adottate in maniera coordinata da tutti i diversi soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, utilizzando canali formali e informali di comunicazione e diversificando nel tempo le proposte di promozione.

1.2 Informazione

L'informazione sull'affidamento familiare ha come obiettivi l'orientamento e l'ampliamento della consapevolezza e della conoscenza rispetto a cosa sia esattamente l'affidamento familiare, in cosa si distingue dall'adozione e su come funzioni.

L'informazione è uno strumento fondamentale per assicurare la correttezza del messaggio rispetto alla normativa di riferimento, ai tempi, alle modalità del progetto, al ruolo dei servizi, delle associazioni, delle reti familiari e dell'Autorità Giudiziaria. I suoi contenuti vengono perciò diversificati in relazione ai destinatari cui è rivolta (cittadinanza, operatori, famiglie affidatarie o famiglie del minorenne in affidamento familiare).

1.3 Formazione degli affidatari

Per dare piena e costante attuazione all'indicazione di legge (art. 1, comma 3, L. 149/2001) per cui "spetta allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali promuovere incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere minori in affidamento", sono promossi:

- periodici e costanti percorsi e momenti formativi per gli affidatari, prima e durante l'affidamento familiare;
- percorsi formativi organizzati dagli Enti locali rivolti agli affidatari anche insieme a reti ed associazioni di famiglie affidatarie e ad organizzazioni del Terzo Settore.

Le procedure tese alla informazione e alla formazione degli aspiranti affidatari si sviluppa, in primo luogo, attraverso colloqui iniziali informativi che hanno la fondamentale finalità di illustrare le caratteristiche dell'istituto dell'affidamento e le connesse responsabilità che gli affidatari assumono nei confronti del minore, della famiglia di origine e dei servizi sociali.

Le famiglie o le persone singole che abbiano manifestato la loro disponibilità ad accogliere il minore sono invitate a partecipare ad un percorso formativo di gruppo, che può coinvolgere anche i figli, la cui durata minima deve prevedere almeno dodici ore di incontro, riservando uno spazio anche alle testimonianze delle famiglie che stanno vivendo l'esperienza dell'affido/accoglienza. Durante il corso possono essere trattate/approfondite tematiche specifiche, commisurate sulle diverse esigenze dei destinatari nonché sulle tipologie di affido con particolare focus sull'accoglienza di minorenni di etnie differenti, con disabilità o con problemi inerenti alla sfera del comportamento, ecc.

Dopo il corso di Informazione/formazione per le famiglie/singoli interessati, che daranno all'Équipe la propria disponibilità ad approfondire il percorso conoscitivo, saranno calendarizzati ai fini della valutazione e dell'inserimento in banca dati i seguenti incontri:

- colloquio psico-sociale
- colloquio clinico psicologico
- visita domiciliare, con il coinvolgimento dei figli biologici della coppia ed altri familiari conviventi
- colloquio restituivo sulla reale spendibilità della famiglia/singolo in progetti di accoglienza.

2. L'Équipe Territoriale Integrata per l'Affido e Adozioni

I Servizi Sociali dei Comuni, per gli interventi afferenti all'affidamento, si avvalgono, tra l'altro, dell'Équipe Territoriale Integrata per l'Affido ed Adozioni formata da un assistente sociale dipendente del Comune e da uno psicologo dipendente della Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente.

La metodologia professionale dell'Équipe oltre che delle figure professionali in ambito sociale e psicologico, che costituiscono i componenti di base, può avvalersi di altro profilo professionale che si ritenga utile coinvolgere a supporto delle attività.

L'Équipe, per quanto possibile, garantisce la continuità degli operatori sul medesimo caso oggetto di attenzione, facilita la convergenza verso una fase di confronto tra i diversi operatori che permetta di verificare gli elementi acquisiti e i giudizi maturati, al fine di pervenire ad una relazione di sintesi che integri i diversi apporti ed esprima una valutazione d'insieme, da trasmettere, quando richiesto, al Tribunale per i Minorenni, cui è ascritta la competenza per gli ambiti previsti dalla vigente normativa in materia di minorenni.

Le Équipe espletano le proprie competenze con riguardo all'attuazione dei seguenti punti:

- partecipazione alle campagne di sensibilizzazione ed informazione, in collaborazione con i diversi servizi, Associazioni del Terzo Settore e le varie realtà territoriali;
- organizzazione e/o partecipazione degli operatori a periodici percorsi formativi incentrati sull'affidamento familiare;
- valutazione dell'aspirante affidatario;
- preparazione e sostegno delle famiglie che si rendono disponibili ad accogliere il minore nel proprio nucleo familiare;
- aggiornamento del data base contenente i dati delle famiglie disponibili all'affidamento;
- sostegno della rete di intervento, in collaborazione con i consultori familiari pubblici e privati, con il Giudice tutelare, con il Tribunale per i Minorenni e con gli organismi dell'associazionismo privato presenti sul territorio che operano in materia di affidamento;
- definizione e redazione di un progetto di affido personalizzato a favore del singolo minore a cura del Servizio Sociale del Comune competente e dell'Équipe Territoriale Integrata per l'Affido e le Adozioni per l'emanazione del provvedimento di affidamento da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- supporto educativo e psicosociale alla famiglia affidataria lungo tutto l'arco temporale dell'affidamento, anche con la proposta, qualora necessario, di interventi di educativa domiciliare o invio a servizi specialistici, ecc.

L'Amministrazione Locale, su proposta dell'Équipe Territoriale Integrata per l'Affido ed Adozioni deve garantire alle famiglie affidatarie un contributo economico, commisurato alla tipologia di affido, nonché un accesso gratuito o agevolato ai servizi comunali di Nido, Servizio Trasporto, servizio Mensa, ecc, da disciplinare con un regolamento interno e da prevedere nel bilancio dell'Ente:

- affido etero-familiare a tempo pieno, disposta dall’Autorità Giudiziaria: quota affido mensile corrispondente, almeno, alla Pensione Minima sociale adeguata annualmente al valore ISTAT;
- affido etero-familiare diurno o part-time: quota affido mensile commisurata alle giornate previste nel progetto di affido;
- disporre forme di tutela assicurativa per le famiglie affidatarie per la copertura di eventuali danni a terzi derivanti dalla presenza del minore nel nucleo familiare.

Gli interventi economici possono essere riconosciuti anche a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari, nel caso di: spese per alimenti particolari, spese mediche straordinarie ed ausili tecnici che esulano dalle prestazioni del S.S.N. quali, ad esempio, spese dentistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera. Gli Enti Locali e i Servizi Sanitari supportano gli affidatari anche tramite facilitazioni per l’accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali ed esenzioni dal pagamento delle relative spese.

Ciascun componente dell’Équipe Territoriale Integrata per l’Affido e le Adozioni, nell’ambito delle proprie specifiche competenze professionali:

- partecipa attivamente nella fase di abbinamento famiglia – minorene;
- garantisce al minorene il monitoraggio del processo evolutivo nella fase di integrazione con la famiglia affidataria, attivando tutti gli interventi che in itinere si rendessero necessari;
- effettua un monitoraggio sia sulle condizioni del minorene che sull’andamento dell’affidamento, attraverso colloqui con il minorene e con la famiglia affidataria, qualora non debbano intervenire ulteriori, diverse figure specialistiche.

Attenzione particolare è rivolta al minorene nelle fasi peculiari della sua crescita, durante le quali importanti cambiamenti evolutivi possono determinare particolari criticità.

2.1 Forme di collaborazione tra Enti

I Comuni che si avvalgono delle Équipe Territoriali Integrate per Affidamento e Adozioni devono prevedere forme di collaborazione attraverso l’utilizzo di specifiche convenzioni e protocolli operativi, che includano forme di rimborso a valere sui capitoli specifici per le attività relative all’Affido e all’Adozione previsti nei propri bilanci, nel rispetto della normativa vigente.

3. Percorso conoscitivo degli affidatari

3.1 Strumenti operativi di valutazione

Viene realizzato un percorso di conoscenza e un'indagine psicosociale sui candidati affidatari rispetto a diverse aree:

- Le dinamiche familiari, valori di riferimento, le esperienze pregresse, gli stili e le competenze educative, le motivazioni all'affidamento, la disponibilità al confronto ed al mutuo-aiuto, ecc.;
- Gli elementi rilevanti della storia individuali e familiari, della storia dei figli nati fuori dal matrimonio, con specifica attenzione alla capacità di costruire legami e permettere le separazioni;
- Le relazioni con l'esterno, il legame con il territorio e l'inserimento nelle reti di prossimità, l'estensione della rete familiare ed amicale (come allegato in appendice).

3.2 Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Le famiglie che hanno manifestato adesione all'affidamento devono esplicitare se hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale o internazionale e se hanno conferito incarico a un Ente autorizzato, come stabilito dalla Legge n. 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e ss.mm.ii., e devono impegnarsi a comunicare, in seguito, ogni evento connesso a tali procedure.

I Servizi Sociali possono essere coadiuvati in questa fase dalla rete di organizzazioni di volontariato sociale o da organismi di rappresentanza delle famiglie interessate al tema dell'affidamento familiare.

Dopo il percorso conoscitivo degli eventuali affidatari, qualora richiesto o nei casi in cui il Servizio Tutela Minorile e l'Équipe Territoriale Integrata per Affidato ed Adozioni abbiano individuato un possibile abbinamento ed elaborato un progetto di affidamento etero-familiare sul minore e sulla sua famiglia, viene inviata una relazione psicosociale all'Autorità Giudiziaria che deve prevedere alcuni punti essenziali, di seguito elencati:

- la storia della famiglia e la dinamica delle relazioni familiari attuali rispetto al periodo considerato: relazioni della coppia, relazioni tra genitori e figli, rapporti con i diversi membri della famiglia estesa e con il mondo esterno;
- la cognizione della connotazione di temporaneità dell'affidamento e delle sue peculiarità di servizio rivolto al minore ed alla sua famiglia. Per la famiglia potenzialmente affidataria deve, inoltre, sussistere l'esplicita assenza di aspettative adottive;
- la capacità di collaborare con la famiglia di origine del minore, ove la tipologia di affidamento ed il relativo progetto socio-educativo lo prevedano;
- la consapevolezza degli impegni di cura, mantenimento, educazione, istruzione e relazione affettiva da assumere nei riguardi del minore;

- la consapevolezza degli impegni di cui farsi carico nei riguardi dei servizi sociali. Deve essere rilevabile un atteggiamento positivo nei riguardi dei vincoli che l'accordo con i servizi sociali e le prescrizioni degli organi giudiziari in tema di minorenni impongono;
- il livello sociale, culturale ed economico degli affidatari.

Qualora il Servizio Tutela Minori e l'Équipe Territoriale Integrata per Affidamento ed Adozioni abbiano individuato una famiglia/singolo per un abbinamento ai fini di un avvio del progetto di Affidamento su un minorenne:

- l'Équipe Territoriale Integrata per Affidamento ed Adozioni richiede il Casellario Giudiziale ed il Certificato dei Carichi pendenti della famiglia/singolo;
- il Tribunale per i Minorenni convoca celermente per una audizione la famiglia o il singolo, disponibili all'affidamento al fine di autorizzare l'avvicinamento fra quest'ultimi e il minorenne ai fini del collocamento in affidamento, ovvero autorizza i contatti se ha già dato mandato per la ricerca di possibili affidatari.

Qualora il Tribunale per i Minorenni disponga un provvedimento di affidamento giudiziale, ne dà tempestiva comunicazione al Servizio Tutela dove è residente il minorenne ed all'Équipe Territoriale Integrata per l'Affidamento ed Adozioni territorialmente competente dove risiede la famiglia affidataria e dove è stato collocato il minorenne.

4. Il Progetto Quadro ed il Progetto di affidamento

4.1 Il Progetto Quadro

Ogni affidamento familiare ha bisogno di un “Progetto Quadro”, che definisca la cornice complessiva nella quale si inseriscono l’Affidamento Familiare, ma anche la precedente scelta relativa all’allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del minore e della sua famiglia. Il Progetto Quadro è comprensivo del “Progetto di Affidamento Familiare” e descrive quali sono gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all’interno dello specifico percorso.

Il “Progetto Quadro”, elaborato dal Servizio Tutela Minori, che ha in carico il nucleo familiare del minore, in collaborazione con l’Équipe Territoriale Integrata Affidamento ed Adozioni, è redatto in forma scritta con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti i soggetti interessati (SERD, CSM, Neuropsichiatria, ecc.) in primo luogo ai componenti della famiglia del minore e quando l’età lo rende possibile, con il coinvolgimento del minore stesso.

Gli obiettivi possono essere distinti fra generali e specifici; questi ultimi sono riportati in termini descrittivi, concreti e misurabili, rendono possibile una valutazione di esito e trovano una concretizzazione in azioni chiare e fattibili. Obiettivi e azioni sono coerenti tra loro, con quanto riportato nella parte di valutazione o *assessment* della famiglia di origine e sono accompagnati da una chiara definizione dei tempi di attuazione.

La presenza di più figure professionali garantisce una visione multidimensionale e quindi una più efficace ed efficiente presa in carico, apre lo spazio al confronto fra più operatori e punti di vista che possono essere valutati, discussi e condivisi interdisciplinariamente in tutti i loro aspetti.

Per ogni “Progetto Quadro” è individuato un “responsabile del caso” all’interno del Servizio Tutela Minori che ha il compito di monitorare la realizzazione del progetto stesso, verificare e sollecitare l’attuazione degli impegni assunti, attivare momenti di verifica con i soggetti coinvolti, promuovere le eventuali revisioni e/o della parte specifica del progetto relativa all’affidamento familiare, garantire al minore ed alla sua famiglia adeguati spazi di ascolto.

4.2 La costituzione dell’Équipe sul caso

Nella nostra realtà regionale la Determinazione Dirigenziale DPG023 n. 12 del 07/02/22 “Composizione del Tavolo regionale affidamento e adozioni. Aggiornamento composizione Équipe territoriali. Ulteriori provvedimenti” ha riaggiornato la composizione delle Équipe Territoriali Integrate per Affidamento ed Adozione, che sono costituite da assistenti sociali dell’ECAD (Enti Capofila di Ambito Distrettuale) e da Psicologi delle ASL. Le Équipe si occupano, in termini specializzati e continuativi, non solo di promuovere formare e valutare le famiglie affidatarie, ma anche di curare l’abbinamento e accompagnare le famiglie affidatarie fino alla conclusione del progetto. Nella nostra realtà operano contestualmente due gruppi di

operatori sullo stesso “caso”: il Servizio Tutela Minori e l'Équipe Territoriali integrate per Affidamento e Adozioni; sarà quindi opportuno che venga formata un'unica Équipe flessibile e funzionale al “Progetto Quadro”, che segua il minorenni fino alla conclusione dell'affidamento.

4.3 Il Progetto di Affidamento

Il “Progetto di Affidamento Familiare” è parte integrante, ma distinta del Progetto Quadro.

Nel Progetto di Affidamento vengono declinati gli obiettivi socio-educativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del minorenni nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il minorenni e la sua famiglia.

Nella costruzione del singolo Progetto di affidamento una particolare attenzione deve essere prestata alla storia del minorenni, alle sue specifiche esigenze. Si devono adottare strategie che siano in grado di graduare il suo inserimento nel nuovo nucleo attraverso un preliminare percorso di conoscenza. Per valutare correttamente gli aspetti preminenti della relazione che si instaura tra il minorenni e la famiglia è necessario guidare l'approccio, consentendo, per quanto compatibile con il progetto complessivo dell'affido, una gradualità nella reciproca conoscenza e nell'avvio della convivenza.

Il Progetto di Affidamento deve contenere:

- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine, i soggetti coinvolti, le strategie educative, i compiti di ciascuno, i tempi e la durata dell'affidamento, le modalità di monitoraggio, di rapporto tra i diversi servizi, la periodicità delle verifiche con tutti i soggetti e i servizi coinvolti, la frequenza delle relazioni di verifica che verranno inviate alle competenti Autorità Giudiziarie;
- l'individuazione del Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la relativa vigilanza durante l'affidamento stesso;
- Il piano delle visite e degli incontri tra il minorenni e la sua famiglia, tenuto conto di quanto eventualmente stabilito dal Tribunale per i Minorenni, i modi ed i tempi del coinvolgimento della sua famiglia nell'intervento e le condizioni di rientro del minorenni, i criteri per gestire le situazioni ordinarie e straordinarie della vita quotidiana;
- la modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minorenni con la scuola così come con gli altri ambiti di esperienza significativi di sviluppo del minorenni (attività extrascolastiche diverse, ludico-ricreative, ecc.);
- la gestione degli aspetti sanitari del minorenni;
- il piano degli incontri tra famiglia affidataria, famiglia d'origine e gli operatori che hanno la responsabilità del progetto;

- l'ammontare del contributo economico per la famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia del minore.

Nell'adozione del provvedimento di affidamento vengono riportati gli elementi più significativi del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, Legge n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", ulteriormente modificata dall'art. 28 del D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n.149.

4.4 L'Abbinamento

Quando gli operatori titolari della funzione di protezione e cura del minore valutano che sia opportuno avviare un progetto di affidamento familiare, è necessario individuare la famiglia potenzialmente più adatta fra quelle disponibili. Questa fase, che si conclude con l'incontro fra il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria, viene definita "abbinamento".

La riuscita del progetto di affidamento, nonché dei suoi esiti e la possibilità che possa determinarsi la migliore riunificazione possibile, sono legati anche alla buona corrispondenza fra le caratteristiche e i bisogni del minore, della sua famiglia d'origine e della famiglia affidataria. Non si tratta di trovare la famiglia migliore ma quella che risulti più adatta per ogni specifica situazione, poiché dotata di risorse, stili educativi e desideri conciliabili con i bisogni del minore e della sua famiglia.

Il Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale, esperiti gli accertamenti di competenza, dispone, ove ritenuto opportuno, di dare esecuzione a quanto proposto dal Servizio Sociale per una prima valutazione e per un eventuale, successivo abbinamento con il minore.

Qualora gli operatori concordino sull'abbinamento, l'Équipe Territoriale Integrata per l'Affido ed Adozioni affianca la famiglia/singolo affidataria durante l'incontro con gli operatori che hanno in carico il minore per la presentazione e la formulazione della proposta di abbinamento.

Gli operatori della Tutela Minori coinvolti programmano gli interventi preparatori nei confronti del minore, per motivarlo ad un cambiamento in relazione a nuovi spazi e a nuovi tempi, per predisporlo ai mutamenti legati alla sua attuale situazione, che comporta la proiezione in un futuro dove possa sentirsi al centro di un progetto che accolga e soddisfi i suoi bisogni.

Gli interventi sono diretti, altresì, verso la famiglia di origine, per orientarla ad assumere un atteggiamento collaborativo e per impegnarla quale soggetto attivo nel progetto complessivo collegato al provvedimento di affidamento.

La famiglia affidataria è anch'essa oggetto di attenzione, nella fase di conoscenza del minore e, quando previsto, anche della sua famiglia.

È necessario che l'Équipe programmi gli incontri per sostenere la famiglia affidataria ad assumere un atteggiamento di collaborazione verso la famiglia biologica, per farla sentire partecipe del progetto nella sua interezza e non limitatamente ai propri compiti nei confronti del minore.

In presenza di un minorenne straniero, è auspicabile che il personale del Servizio Sociale sia coadiuvato dall'intervento di un mediatore interculturale, che faciliti l'interazione tra tutti i soggetti interessati.

5. Il provvedimento di affidamento

Le famiglie che hanno manifestato adesione all'affidamento devono esplicitare se hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale o internazionale e se hanno conferito incarico a un Ente autorizzato, come stabilito dalla Legge n. 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e ss.mm.ii., e devono impegnarsi a comunicare, in seguito, ogni evento connesso a tali procedure.

La relazione relativa alla famiglia aspirante all'affidamento, redatta dall'Équipe, da trasmettere alla competente Autorità Giudiziaria, deve prevedere alcuni punti essenziali, di seguito elencati:

- la storia della famiglia e la dinamica delle relazioni familiari attuali rispetto al periodo considerato: relazioni della coppia, relazioni tra genitori e figli, rapporti con i diversi membri della famiglia estesa e con il mondo esterno;
- la cognizione della connotazione di temporaneità dell'affidamento e delle sue peculiarità di servizio rivolto al minore ed alla sua famiglia. Per la famiglia potenzialmente affidataria deve, inoltre, sussistere l'esplicita assenza di aspettative adottive;
- la capacità di collaborare con la famiglia di origine del minore, ove la tipologia di affidamento ed il relativo progetto socio-educativo lo prevedano;
- la consapevolezza degli impegni di cura, mantenimento, educazione, istruzione e relazione affettiva da assumere nei riguardi del minore;
- la consapevolezza degli impegni di cui farsi carico nei riguardi dei servizi sociali. Deve essere rilevabile un atteggiamento positivo nei riguardi dei vincoli che l'accordo con i servizi sociali e le prescrizioni degli organi giudiziari in tema di minorenni impongono;
- il livello sociale, culturale ed economico degli affidatari.

Le famiglie aspiranti all'affidamento, opportunamente istruite e formate secondo i percorsi delineati dagli operatori negli ambiti territoriali di riferimento, devono sottoscrivere un atto formale presso il Servizio Sociale del Comune proponente, al quale fa seguito l'atto definitivo concernente l'affidamento familiare, disposto dal Giudice tutelare o, in caso di affidamento giudiziale, disposto mediante decreto del Tribunale per i Minorenni che, esperiti gli accertamenti di competenza, dispone l'avvio di un progetto di affidamento inviandolo al servizio territoriale per una prima valutazione e per un eventuale successivo abbinamento con il minore.

Nel provvedimento di affidamento consensuale vengono riportati gli elementi più significativi del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, Legge n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", ulteriormente modificata dall'art. 28 del D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n.149:

- una adeguata motivazione del provvedimento di affidamento;
- l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario;

- l'indicazione delle modalità attraverso le quali i genitori della famiglia di origine possano intrattenere rapporti con il minore affidato;
- l'individuazione del Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la relativa vigilanza durante l'affidamento stesso;
- l'indicazione del periodo di presumibile durata dell'affidamento, da porre in relazione alla complessità degli interventi di recupero della famiglia d'origine.

Una volta reso esecutivo l'atto di affidamento, compito degli operatori è quello di coordinare gli interventi sia nella fase di prima attuazione, sia nelle fasi successive. Devono essere garantiti aggiornamenti continui del progetto in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minore, nonché l'analisi di eventuali difficoltà emergenti.

È opportuno, inoltre, diffondere tra tutti i soggetti coinvolti le informazioni continue, connesse alla gestione del singolo progetto.

6. L'accompagnamento, il sostegno e la verifica dell'affidamento familiare

Nella fase centrale dell'affidamento familiare, il minorenni è accolto presso la famiglia affidataria ed i servizi attuano gli interventi necessari per accompagnare questa nuova esperienza. Questo non è il punto di arrivo, ma una delle tappe di un percorso che ha come punto di arrivo la riunificazione familiare. Sono previste forme di accompagnamento sia alla famiglia affidataria che alla famiglia di origine del minorenni.

Una volta reso esecutivo l'atto di affidamento, compito degli operatori è quello di coordinare gli interventi sia nella fase di prima attuazione, sia nelle fasi successive. Devono essere garantiti aggiornamenti continui del progetto in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia di origine e dei bisogni del minorenni, nonché l'analisi di eventuali difficoltà emergenti.

È opportuno, inoltre, diffondere tra tutti i soggetti coinvolti le informazioni continue, connesse alla gestione del singolo progetto, avendo cura di segnalare al Tribunale per i Minorenni eventuali accadimenti significativi che richiedono specifici interventi di competenza dell'Autorità Giudiziaria. I provvedimenti di affidamento giudiziale emessi dal Tribunale per i Minorenni regolamenteranno gli aspetti sopra indicati e i Servizi coinvolti attueranno quanto prescritto, inviando tempestive comunicazioni in caso di mutamenti che richiedano una rivalutazione della situazione concreta.

Il monitoraggio, necessario per tutta la durata del programma, è effettuato:

- per la famiglia affidataria, dall'Équipe Territoriale Integrata per l'Affido ed Adozioni attraverso colloqui individuali, di coppia e monitoraggio di gruppo con gli operatori coinvolti, visite domiciliari, partecipazione ad incontri di gruppi di auto-mutuo aiuto per le famiglie affidatarie;
- per la famiglia di origine e per il minorenni dal Servizio Tutela Minori del Comune che garantisce un adeguato accompagnamento durante il periodo dell'affidamento familiare attraverso la predisposizione e monitoraggio degli interventi e delle attività finalizzati a rafforzare le competenze parentali e a risolvere i problemi che sono all'origine del progetto di affidamento familiare.

I Servizi che hanno la responsabilità del Progetto Quadro e del Progetto di Affidamento familiare attuano, attraverso una regolare collaborazione, un monitoraggio costante del progetto finalizzato a misurare i cambiamenti e a valutare le condizioni che possano permettere un riavvicinamento fra il minorenni e la sua famiglia di origine.

Quando una famiglia affidataria ha concluso il periodo individuato per l'affidamento e rinnova la propria disponibilità alla prosecuzione dell'esperienza, è necessario che gli operatori valutino l'opportunità di favorire o meno una ulteriore esperienza di affido. In questa fase è preferibile che gli operatori coinvolti siano gli stessi che hanno effettuato il primo percorso di conoscenza con tutti gli attori coinvolti, al fine di garantire continuità all'azione di supporto.

7. La conclusione del progetto di affidamento

Il progetto di affidamento familiare, ai sensi dell'art. 4, comma 5, Legge n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile", , ulteriormente modificata dall'art. 28 del D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n.149, cessa con il decorso del termine previsto di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa Autorità giudiziaria che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando siano venute meno le cause che lo hanno determinato e/o nel caso in cui si ritenga che il prolungamento degli effetti del provvedimento non sia più nell'interesse del minore.

Con la Legge del 19 ottobre 2015, n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare" sono state apportate alcune modifiche alla legge n.184 del 1983. In particolare, è stato introdotto il diritto alla continuità degli affetti dei bambini e dei ragazzi in affidamento familiare per assicurare *“la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento”* con gli affidatari anche nei casi in cui il minore *“fa rientro nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un'altra famiglia o sia adottato da un'altra famiglia”*. Nel supremo interesse del minore se nel corso dell'Affidamento viene dichiarato adottabile, la legge prevede che possa essere adottato dagli affidatari. Qualora ne sussistano i requisiti, anche su proposta del Servizio Sociale che ha monitorato l'affidamento, gli operatori propongono al Tribunale per Minorenni l'eventuale mantenimento dei rapporti del minore con i precedenti affidatari, considerando le motivazioni che hanno portato alla conclusione dell'affidamento.

Gli operatori dei Servizi competenti, in questa fattispecie, informano gli affidatari che il Tribunale per i Minorenni, o altra Autorità Giudiziaria interessata, procederà a sentirli, in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale e di adottabilità del minore loro affidato e che hanno la facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore accolto. La legge 173/2015 *“Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità' affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”* all'art.1 comma 5, prevede l'ascolto del minore *“che ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento ai fini delle decisioni che il giudice dovrà assumere”*.

La chiusura del progetto di affidamento familiare è preceduta da una fase di preparazione con il minore, la sua famiglia e la famiglia affidataria.

Infatti, al termine dell'affidamento, è necessario che gli operatori professionali curino le fasi legate al rientro del minore, il quale deve essere opportunamente preparato a tale esperienza con gradualità, mediante predisposizione di adeguati sostegni e affiancamenti.

Affinché la riunificazione familiare possa mantenersi nel tempo, la chiusura dell'affidamento familiare è seguita da un periodo di affiancamento del minore e della sua famiglia per un periodo sufficiente (almeno 6 mesi) al fine di monitorare la fase del rientro a cura del Servizio Sociale Comunale, e da un'attività

di rielaborazione e sostegno alla famiglia affidataria a cura dell'Équipe Territoriale Integrata per Affidato ed Adozioni.

Il sostegno più accurato è rivolto al minorenni, il quale è affiancato sia nell'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria che nella ripresa delle relazioni all'interno del suo ambiente familiare biologico. Il minorenni è messo in condizione di vivere l'uscita dalla famiglia affidataria come una conquista, condivisa con tutti gli adulti di riferimento, in primis i genitori biologici e la famiglia affidataria, attraverso la quale gli sarà consentito di mantenere, nelle forme opportune, i legami costruiti nel tempo dell'accoglienza.

La famiglia affidataria è fatta partecipe delle modalità di reinserimento del minorenni, prefigurate dagli operatori con colloqui preparatori, che possono, ove ritenuta positiva per il minorenni, prevedere anche una prosecuzione del rapporto instauratosi con l'affidamento. La famiglia affidataria viene aiutata nella relazione con la famiglia biologica per chiarire quali potranno essere i rapporti dopo la riunificazione, prevedendo che la famiglia affidataria possa mantenere un ruolo di sostegno e sollievo, rendendosi disponibile per visite e contatti telefonici.

La famiglia affidataria viene, altresì, aiutata a rielaborare i sentimenti di perdita legati all'uscita del minorenni; gli eventuali figli vengono aiutati (e rassicurati) a comprendere la separazione-riunione e a trovare le forme opportune attraverso cui il legame instauratosi possa evolversi e mantenersi nel tempo.

Per ogni provvedimento di affidamento prorogato o interrotto prima del termine previsto, i Servizi Sociali che lo hanno disposto inviano specifica relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni.

Con l'adozione dell'articolo 1, comma 250, della legge n. 205 del 2017, è stata normata per la prima volta la figura del care leaver: al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è stato istituito il Fondo Care Leavers volto a permettere il completamento del percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

APPENDICE – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il diritto primario del minore a vivere, a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia è costituzionalmente garantito: la Costituzione (cfr., gli artt. 30 e 31 Cost.) stabilisce, infatti, che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".

La Carta Costituzionale prevede che l'adempimento dei compiti della famiglia sia agevolato con misure economiche e con altre provvidenze e che, nei casi di incapacità dei genitori, la legge provveda a che siano assolti i loro compiti. La Repubblica protegge, altresì, la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" individua i presupposti per l'attuazione del diritto di ogni minore a una famiglia, prioritariamente alla propria, e assegna allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali il compito di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia. In particolare, la legge vieta che le condizioni di indigenza dei genitori possano costituire ostacolo, anche indirettamente, all'"esercizio del diritto del minore alla propria famiglia". In caso di inadeguatezza dell'ambiente familiare, il minore è affidato ad una famiglia o a una persona singola; può inoltre essere inserito in una comunità di tipo familiare o "in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato". In ogni caso, il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento. La Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" detta misure tali da rendere pienamente operativo il diritto del minore ad una propria famiglia, da intendersi sia quella biologica d'origine, sia quella cui sia eventualmente affidato a causa delle difficoltà della famiglia d'origine. Ciò emerge esplicitamente dallo stesso Titolo I della Legge n. 149/2001 che reca "Diritto del minore alla propria famiglia". Al minore è riconosciuto il diritto a "...crescere e ad essere educato nell'ambito della propria famiglia", a favore della quale sono previsti interventi di sostegno e/o aiuti da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, al fine di superare eventuali difficoltà connesse a situazioni di indigenza dei genitori o del genitore che eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva. Allorché la famiglia d'origine, nonostante gli aiuti previsti, non riesca a garantire il concreto diritto del minore ad essere cresciuto ed educato in maniera adeguata, sorge la necessità di offrire un valido aiuto al minore attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, il quale, da un lato, si pone come un diretto supporto al minore, attraverso il suo temporaneo affidamento ad altra famiglia o anche ad una singola persona, e dall'altro rappresenta un aiuto indiretto alla famiglia d'origine allo

scopo di superare il suo temporaneo stato di difficoltà che può dipendere da varie cause, legate a situazioni di ordine contingente per sopravvenute o preesistenti difficoltà economiche, psicologiche o di altra natura.

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" afferma la necessità che gli interventi e i servizi sociali facciano parte di un sistema integrato, comprensivo anche di eventuali misure economiche, prevedano la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse e degli interventi, al fine di impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione delle risposte.

Tra i livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la stessa legge comprende gli "interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" (art. 22, comma 2, lettera c).

Sono correlate alla disciplina in tema di minorenni le seguenti norme:

- Convenzione di Strasburgo adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, incentrata sulla promozione dei diritti dei minori, facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" fatta a New York il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozioni di minori stranieri;
- Legge 8 marzo 2000, n. 53, "Disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità";
- Linee di Indirizzo per l'Affidamento Familiare, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del novembre 2012;
- Legge n. 173/2015, "Modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n.184, sul diritto alla continuità affettiva di bambini e delle bambine in affidamento familiare";
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, 11 dicembre 2017, Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine;
- Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dicembre 2017

- Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dicembre 2017
- D. Lgs. n. 149/2022, "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

Nel quadro normativo della Regione Abruzzo, è vigente la L.R. 2 maggio 1995, n. 95 "Provvidenze in favore della famiglia", attraverso la quale la Regione riconosce la famiglia come luogo di educazione e di crescita delle persone che la compongono ed a tal fine la individua come soggetto destinatario di particolari forme di assistenza e, più in generale, la pone al centro del sistema dei servizi sociali.

Con l'adozione di piani annuali di intervento in attuazione della L.R. 2 maggio 1995, n. 95, la Regione Abruzzo dispone la realizzazione dell'integrazione funzionale dei servizi pubblici con le strutture private, con l'obiettivo di valorizzare le iniziative di solidarietà familiare e di volontariato, nonché di tutte le forme associative, cooperative e di mutuo aiuto ad esse collegate, per pervenire ad un sistema socio assistenziale flessibile ed articolato.

Normativa regionale

- L.R. 14 febbraio 1989, n. 15 “Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori”, che all’art. 10 stabilisce principi normativi in favore dell’affidamento familiare;
- D.G.R. 14 Dicembre 2000, n. 1672 - Approvazione protocollo operativo e metodologico per gli interventi di Servizio Sociale e di psicologia territoriale per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale. La Giunta regionale delibera l’approvazione del Protocollo operativo e metodologico per i rapporti fra i servizi locali, il Tribunale per i Minorenni e gli enti autorizzati ai fini dell’adozione internazionale, elaborato tenendo conto del complesso dei compiti indicati dall’art. 39-bis della L. 476/1998. Il Protocollo si propone di stabilire le modalità di collaborazione tra gli enti locali, le ASL, gli enti autorizzati di cui all’art. 39-ter della L. 476/1998 e l’Autorità giudiziaria minorile allo scopo di promuovere tra loro una rete efficiente; di dare omogeneità agli interventi professionali più frequenti (psicologici e di servizio sociale) e di individuare livelli qualitativi al di sotto dei quali non è possibile formulare valutazioni fondate; di fornire criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio ambientale, al fine di produrre una documentazione puntuale e obiettiva per il Tribunale per i Minorenni e per gli enti autorizzati.
- D.G.R. 18 Luglio 2001, n. 652/C - L. 31 dicembre 1998, n. 476, Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri. Modalità attuative. Definizione assetto delle équipes per l’adozione nazionale ed internazionale. La Giunta delibera di sottoporre al Consiglio regionale l’approvazione della costituzione di 12 équipes per l’adozione nazionale e internazionale su tutto il territorio regionale, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476. La delibera prevede che ciascuna équipe, composta da un assistente sociale dei servizi territoriali dei Comuni e da uno psicologo delle ASL, dovrà fare riferimento obbligatoriamente al Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriale per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione nazionale e internazionale approvato dalla Giunta regionale con proprio atto n. 1672 del 14 dicembre 2000. Inoltre l’équipe dovrà provvedere alle competenti procedure relative alle adozioni nazionali e internazionali, che saranno alle stesse richieste dal TM di L’Aquila, e agli adempimenti amministrativi per l’applicazione del Protocollo operativo.
- Verbale del Consiglio Regionale 3 agosto 2001, n. 44/12, con il quale si è proceduto alla definizione dell’assetto delle Équipe per l'adozione nazionale ed internazionale, mediante la

costituzione di n. 12 Équipe Territoriale Integrata per Affidamento ed Adozioni presso i Comuni di: Teramo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Chieti, Lanciano, Vasto, Pescara, Spoltore, Montesilvano.

- D.G.R. 17 Ottobre 2001, n. 943 Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale – Modificazioni ed integrazioni alla delibera GR 14 dicembre 2000, n. 1672.
- D.G.R. 13 Febbraio 2004, n. 72 - Approvazione Protocollo operativo e metodologico per gli interventi di servizio sociale e di psicologia territoriali per gli adempimenti relativi alle procedure di adozione internazionale e nazionale. Modifica delle DGR 14 dicembre 2000, n. 1672 e DGR 17 ottobre 2001, n. 943. Modifiche e le integrazioni al Protocollo operativo e metodologie per i rapporti fra i servizi locali, il Tribunale per i Minorenni e gli enti autorizzati ai fini dell'adozione internazionale e nazionale, approvato con delibera GR 14 dicembre 2000, n. 1672 e successivamente modificato con DGR 17 ottobre 2001, n. 943.
- D.G.R. n.971 del 23.12.2013 con cui sono state approvate le Linee guida per gli interventi in materia di affidamento familiare.
- D.G.R. n.391 del 21.06.2016 in cui sono state costituite le Équipe territoriali per l'affidamento familiare Costituzione delle équipe territoriali per l'affidamento familiare. Vengono istituite 8 Équipe territoriali per l'affidamento che garantiscano la copertura di tutto il territorio regionale.
- Determinazione DPF014 n.227 del 15.12.2016 con cui è stato istituito il Tavolo Affidamento Familiare.
- Determinazione DPG023 n. 152 del 30.09.2021 con cui è stata aggiornata la composizione del tavolo a seguito di formali designazioni pervenute dagli Enti e Associazioni interpellate ed è stata prevista l'unificazione delle 12 Équipe Territoriale Integrata per Affidamento ed Adozioni.
- Determinazione DPG023 n. 12 del 07/02/2022 "Composizione del Tavolo regionale affidamento e adozioni. Aggiornamento composizione Équipe territoriali. Ulteriori provvedimenti".
- Piano Sociale Regionale 2022-2024, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.43/c del 7/02/2022 e approvato con verbale n.63/2 del 24/02/2022 Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

Normativa nazionale

- Legge 173/2015 “Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare” [testo in vigore, con note di commento a cura di CNSA e Tavolo Nazionale Affidamento] ([download](#)).
- Linee di indirizzo per l’affidamento familiare ([download](#)).
- Legge 184/83 e ss.mm. “Diritto del minore ad avere una famiglia” (testo in vigore) ([download](#)).
- Legge 149/01: file “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile” ([download](#)).
- Legge 184/83 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” ([download](#)).
- Legge 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” [Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana] ([download](#)) .
- Legge 28 agosto 1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia.
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozioni di minori stranieri".
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la quale all’Art. 1 promuove interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, l’assenza di discriminazione, i diritti di cittadinanza, e, altresì, elimina o riduce le condizioni di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia e all’Art. 16, comma 3, lett. f) riconosce e sostiene il ruolo delle famiglie nella formazione e nella cura della persona dando priorità agli interventi ed ai servizi per l’affidamento familiare, al fine di sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
- Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità”.
- D. Lgs. n. 149/2022, “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

ALLEGATI

Scheda preliminare per la proposta di affido

Ente/Servizio che ha segnalato il minorenni _____

Servizio che ha in carico il caso _____

Operatore/i
referente/i _____

Altri operatori coinvolti _____

INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA DI AFFIDO

Composizione del nucleo familiare convivente _____

Quartiere e indirizzo abitazione _____

Minorenne/i per il/i quale/i si propone il progetto di affido (nome, cognome, data di nascita e condizioni generali)

Scuola frequentata _____ classe _____

Attuale collocamento dei minorenni per i quali si richiede il Progetto di Affidamento _____

Posizione della famiglia d'origine nei confronti del Progetto di Affidamento _____

Diagnosi neuropsichiatrica: _____

Dott. _____ data _____

Interventi precedenti la richiesta di affido e/o in corso _____

Motivazione che sostiene la richiesta di affido _____

Durata prevista per l'affido _____

Presenza di dispositivi/provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria _____

Contenuto del provvedimento dell'A.G. (sospensione/decadenza responsabilità genitoriale, affido al S.S., incontri protetti, ecc.) _____

Tipo di affido richiesto: affido diurno- solo pomeriggio- fine settimana _____

tempo pieno _____ altro _____

Obiettivi a breve medio e lungo termine _____

Note _____

Luogo e data,

Firma degli Operatori/trici

Scheda di conoscenza della persona/famiglia disponibile all'affidamento familiare

1. **ITER DI CONOSCENZA**

INCONTRI	DATA	OPERATRICI/OPERATORI
Colloquio informativo <input type="checkbox"/>		
Colloquio di conoscenza <input type="checkbox"/>		
Colloquio di conoscenza <input type="checkbox"/>		
Colloquio di conoscenza <input type="checkbox"/>		
Colloquio di conoscenza <input type="checkbox"/>		
Visita domiciliare <input type="checkbox"/>		
Colloquio conclusivo di restituzione <input type="checkbox"/>		
Partecipazione al Gruppo Famiglie <input type="checkbox"/>		

Iter sospeso in data _____

Motivazione _____

Composizione nucleo familiare

Single

Sposato

Convivente

n° dei figli _____

età dei figli _____

Ha inoltrato domanda di adozione?

Sì

No

Nazionale

Internazionale

Entrambe

Anno ed esito.....

2. **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE** - dati generali

DATI	LUI	LEI
Cognome		
Nome		
Luogo e data di nascita		
Titolo di studio		
Professione		
Posizione lavorativa ed orario di lavoro		
Data del matrimonio e/o inizio della convivenza		
Indirizzo		
Recapiti telefonici		
e-mail		

FIGLI						
N.	Nome	Data nascita	Scuola nome classe orario	Lavoro	Convive con genitori	Figlio
						<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo
						<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo
						<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo
						<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo
						<input type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Affidato <input type="checkbox"/> Adottivo

ALTRI CONVIVENTI		
Cognome e nome	Grado di parentela	Altro (specificare)

La vostra/sua abitazione è

di proprietà
 in locazione

e si trova in:

città
 campagna
 altro

è un

appartamento
 villetta/cascina
 altro.....

Con spazio esterno

Sì
 No
 Ha n° vani..... di cui camere.....

Avete/ha abitazione di vacanza

Sì
 No
 mare
 campagna
 montagna
 appartamento
 villetta/cascina
 altro.....

3. **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Come descrivereste la vostra famiglia (risorse limiti e capacità: fam. aperta, riservata, tranquilla, vivace, ecc.)

Da quanto tempo e come siete venuti a conoscenza dell'esistenza dell'affido familiare, a chi vi siete rivolti per le prime informazioni?

Chi ha pensato per primo in famiglia di rendersi disponibile all'affido di un minore e chi si è impegnato concretamente a prendere contatti e successive reazioni?

Avete/ha già avuto esperienze di accoglienza?

- Sì
- NO

Chi avete/ha accolto?

Per quanto tempo?

Potete contare su una rete parentale e/o amicale, c'è stato un confronto con loro e come hanno reagito?

Esperienze di partecipazione ad attività di volontariato, culturali, sportive, hobby, tempo libero ecc:

Ci sono o ci sono stati problemi rilevanti di salute nell'ambito della vostra famiglia?

Uso di sostanze _____ farmaci _____ alcool _____

seguiti dai servizi sociali _____ dai servizi Asl _____

neuropsichiatria _____ psichiatria _____ Ser.D. _____

percorsi psicoterapici _____

Che cosa ha determinato in questo momento della vostra vita a prendere in considerazione la possibilità di vivere l'esperienza di affido?

Conoscete famiglie e/o minorenni che hanno vissuto o vivono questa esperienza?

Che idea avete dei minorenni e delle loro famiglie che necessitano di un affidamento familiare?

4. **TIPO DI DISPONIBILITÀ**

Disponibilità rispetto alle problematiche della famiglia di origine (tossicodipendenza, alcolismo, psichiatrici, detenzione ecc.)

Disponibilità rispetto alle caratteristiche del minorenne (età, sesso, handicap, ecc.)

Disponibilità al tipo di affido (tempo pieno, tempo parziale) e alla durata breve medio e lungo termine)

5. **VALUTAZIONE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA/SINGLE**

Storia della coppia/single

Famiglie estese: composizione, rapporti attuali, parere sull'affido

Organizzazione familiare

Tempo libero e rapporti sociali

Tolleranza verso la famiglia di origine

Disponibilità ad accettare aiuti esterni e a partecipare ai gruppi di famiglie affidatarie

Profilo psicologico di lui

Profilo psicologico di lei

6. **ASPETTATIVE**

Cosa vi aspettate dai Servizi?

Cosa vi aspettate dall'esperienza di affido?

Problemi, timori, attese di fronte all'affido

7. **OSSERVAZIONI CONCLUSIVE (congiunte Assistente Sociale e Psicologo/a)**

Ipotesi motivazionale

Risorse educative e sociali

Idoneità e particolari problematiche e fasce di età

Indicazioni del tipo di affido

Servizio Affido

Assistente Sociale

Psicologo/a

Luogo, data

N.B.: I vostri dati, in riferimento alla normativa vigente sulla privacy, saranno conservati presso i nostri uffici dell'Équipe Affido, non comunicati a terzi e verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'affidamento familiare.

All'avvio del percorso conoscitivo l'Équipe Affido verificherà d'ufficio che non vi siano carichi pendenti e verrà richiesto il certificato del casellario giudiziario.

Firma

PROGETTO DI AFFIDO

Progetto su __ minor __ _____

In data _____ presso i locali del _____ viene concordato un progetto di affido su __ minor _____ presenti (nomi e cognomi dei rappresentanti):

Servizio Sociale Comune di _____

Équipe Affido

Consultorio Familiare _____

Altri Servizi Territoriali _____

Famiglia d'origine _____

Famiglia affidataria _____

Il progetto prevede una forma di affido _____ per la durata di _____ e coinvolge, in un lavoro di rete, i rappresentanti sopraindicati ai quali viene richiesto di attenersi alle seguenti prescrizioni.

La famiglia d'origine, s'impegna ad attivarsi in un processo di cambiamento, di responsabilizzazione e di consapevolezza di quanto accaduto; ove possibile e consentito, continua a mantenere i contatti con __figli__ e con la famiglia affidataria al fine di non interrompere il vincolo affettivo necessario per il/la bambino/a-ragazzo/a e funzionale al futuro rientro in casa.

La frequentazione ha la seguente modalità

Gli/Le Operatori/trici che seguono la famiglia d'origine:

Ass. Sociale _____

Psicologo _____

Altre figure

professionali _____

_____ si impegnano ad affrontare le problematiche determinanti la disfunzionalità del nucleo familiare tentando di rimuovere le cause sottostanti il disagio e a monitorare la situazione de_ minor_

L'intervento prevede le seguenti indicazioni:

La Famiglia affidataria, con l'aiuto dei Servizi, si impegna ad adottare strategie e risorse per facilitare l'accoglimento de_ minor_ nel nuovo nucleo familiare; nel rispetto dei vincoli biologici, ove possibile e consentito, a mediare i rapporti tra il minorenne e la sua famiglia d'origine collaborando per la ricostruzione dei legami, per la riorganizzazione del nucleo disgregato e per il possibile futuro rientro de__minor__ in casa. La famiglia affidataria, nell'interesse de__minor__, dovrà partecipare alle riunioni di verifica sul caso, agli incontri di formazione sull'affido e rendersi disponibile ogni qualvolta gli operatori riterranno opportuno per il migliore svolgimento della situazione.

S'impegna inoltre, a comunicare al Servizio ogni elemento ritenuto significativo per una più approfondita conoscenza delle dinamiche familiari.

Nello caso specifico, agli affidatari viene chiesto:

Gli/Le operatori/trici che seguiranno la Famiglia affidataria:

Ass. Sociale _____

Psicologo _____

Altre figure professionali _____

s'impegnano a realizzare incontri di verifica presso i locali a cui fanno riferimento e/o presso l'abitazione degli stessi, al fine di monitorare l'andamento dell'esperienza di sostegno all'affido offrendo sostegno sociale e psico-pedagogico necessari per la gestione delicata dell'esperienza.

L'intervento, in particolare, viene così articolato:

Il Progetto prevede incontri periodici da stabilire fra le parti interessate per avere sistematicamente una visione complessiva dell'andamento, per rivedere eventuali aspetti concordati e/o per aggiungere nuove modalità operative.

Letto e sottoscritto

Servizio Sociale Comune _____

Équipe Affido _____

Consultorio Familiare _____

Altri Servizi Territoriali _____

Famiglia d'origine _____

Famiglia affidataria _____

Consenso dei genitori

I sottoscritti genitori/tutori del/i minorenni/i

consentono che il/i minorenni/i

_____ sia/no___
_ affidat___ per il periodo_____ a (nome e cognome)
_____ secondo le leggi n. 184 del 4/5/1983, n. 149 del
28/3/2001 e successive modifiche.

Si impegnano, inoltre, a collaborare con il Servizio Sociale per formulare un programma di intervento a tutela del/i minorenni/i avente come scopo il reinserimento del/i minorenni/i stesso/i nel proprio nucleo familiare.

_____, il _____

Firma

Si Allega Documento di riconoscimento in corso di validità

Impegno della famiglia affidataria

I sottoscritti _____

resident_ a _____ via _____

telefono _____

DICHIARANO

di essere disponibili ad accogliere i/il minor _____

nato/i il _____ a _____

a decorrere da _____ per un periodo presunto di _____ presso _____

impegnandosi

- ad avvertire gli Operatori del Servizio competente di ogni difficoltà, fornendo tutte le notizie richieste;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine del/i minor_ secondo le modalità concordate con il Servizio competente;
- a partecipare agli incontri di formazione e sostegno organizzati dall'Équipe Affido.

I sottoscritti chiedono di poter usufruire del contributo economico previsto dal Regolamento Comunale.

Il suddetto contributo dovrà essere intestato a _____

Codice fiscale _____ accreditato sul conto corrente n° _____ della

Banca _____ Agenzia _____ Sede _____

Codice IBAN _____

Il Comune di _____ garantisce una Polizza per infortuni subiti dai minorenni affidati- assicurativa stipulata dal Comune _____ "Cumulativa infortuni" n° _____ emessa da _____.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____ li _____

Firma degli Affidatari

Si allegano di documenti di riconoscimento in corso di Validità

Procedura di affido minorenni per Anticorruzione

Il/La sottoscritto/a – C.F., in qualità di(ruolo: assistente sociale, psicologa,ecc.) dell'Équipe affido del Comune di per la procedura relativa al/i minorenni/i.....nato/i ail.....

- Visto l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- Visti gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;
- Visto l'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione;
- Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma della Trasparenza, aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. ____del____;
- Visto il Codice di Comportamento del Comune di _____ approvato con delibera di G.C. n.____ del _____;

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali alle quali va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che non sussiste a proprio carico alcuna delle cause di conflitto di interesse, astensione, incompatibilità o inconferibilità con il nucleo familiare affidatario, composto come segue:

Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza

Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza

Luogo e data,

Firma
